

Publicato il 20/02/2017

N. 00991/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02742/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2742 del 2015, proposto da:

Il Poliziotto Notturmo, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio eletto
presso il suo studio in Napoli, via A. D'Isernia, 20 St. De Silva - Gargiulo;

contro

A.S.L. di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dagli avvocati Alfredo Soricelli e Caterina Costantini, con domicilio
eletto presso lo studio Alessia Vetro in Napoli, via P. Giannone, 30;

nei confronti di

Vigilanza Secur Bull S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Vitale, con domicilio eletto
presso il suo studio in Napoli, Segr.Tar.;

La Vittoria S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 76268 del 21.05.2015 con la quale la A.S.L. di Benevento ha disposto il subentro della Società Secur Bull S.r.l. nel servizio di vigilanza, invitando contestualmente la Società Il Poliziotto Notturmo a lasciare il cantiere a far data dal 01.06.2015;
- della nota prot. n. 65447 del 30.04.2015 con la quale è stata comunicata al Poliziotto Notturmo S.r.l. l'aggiudicazione definitiva in favore della Società di Vigilanza Secur Bull S.r.l. della gara per l'"Affidamento del servizio di vigilanza presso alcune strutture della ASL di Benevento";
- nonché della deliberazione n. 139 del 30.04.2015 con la quale l'ASL di Benevento ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore della Società di Vigilanza Secur Bull S.r.l. della gara per l'"Affidamento del servizio di vigilanza presso alcune strutture della ASL di Benevento";
- nonché della nota prot. n. 64143 del 28.04.2015 con cui l'ASL di Benevento, nel riscontrare l'informativa ex art. 243 bis del d.lgs. n. 163/2006, ha comunicato al Poliziotto Notturmo che l'offerta della Secur Bull S.r.l. "è congrua ed in linea con le previsioni degli atti di gara" e ha, inoltre, evidenziato che quanto alla richiesta di verificare la congruità dei costi derivanti dal passaggio di cantiere "...il Seggio si trova nell'impossibilità di analizzare tale aspetto, non solo per la Secur Bull, ma anche per ogni altra Ditta concorrente, mancando negli atti di gara i necessari parametri di riferimento (unità di personale impiegate dalla Ditta Uscente, mansioni e livello di inquadramento)";
- nonché della delibera n. 99 del 08.04.2015 con la quale l'ASL di Benevento ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1723/2015;
- nonché del verbale di seduta riservata del 09.04.2015 con il quale la

Commissione di gara ha dichiarato congrua ed affidabile l'offerta di Secur Bull;

- nonché del verbale di gara del 24.06.2014 con il quale il Presidente della Commissione evidenziava la omissione da parte di Secur Bull dei costi per la sicurezza aziendali e per il passaggio di cantiere;

- nonché dell'offerta tecnica presentata dalla Secur Bull e delle giustificazioni rese — rectius: non rese - ex art. 87, comma 2, d.lgs. n. 163/2006;

- nonché di tutti gli atti precedenti, conseguenti e/o comunque connessi; nonché

per la declaratoria

- del diritto della ricorrente di essere dichiarata aggiudicataria della gara in questione; nonché, ed eventualmente, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nel caso già stipulato e del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.S.L. di Benevento e della Vigilanza Secur Bull S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente, terza graduata, già aggiudicataria, impugna la nota di subentro e di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza nelle strutture dell'A.s.l. di Benevento in favore della prima classificata, Vigilanza Secur Bull S.r.l., riammessa alla procedura, insieme alla seconda, a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi giurisdizionali interposti.

II. A sostegno del gravame deduce:

- a) la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 11, comma 10, 86, 87 e sg. del d.lgs. n. 163/2006, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3058/2014 (dispositivo n. 1892/2014) del T.A.R. Napoli, confermata dalla sentenza n. 1723 del Consiglio di Stato (ric. Secur Bull S.r.l.), e della sentenza n. 3059/2014, confermata dalla sentenza n. 1722/2015 del Consiglio di Stato (ric. La Vittoria S.r.l.), delle disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato A del disciplinare di gara, agli artt. 25, 26 e 27 del C.C.N.L. e agli artt. 46 e 52 della l.r. Campania n. 3/2007;
- b) l'eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità dell'operato della Commissione di gara in sede di verifica della congruità dell'offerta con riferimento ai costi per la sicurezza e al passaggio di cantiere.

III. Si sono costituite l'Azienda sanitaria intimata e la società aggiudicataria controinteressata, entrambe concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza pubblica del 6.12.2016, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è infondato.

V.1. Con i primi motivi di ricorso la parte si duole dell'erronea applicazione delle norme in materia di valutazione della congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, lamentando nello specifico la violazione del giudicato. Sostiene, in particolare, parte ricorrente, che l'aggiudicataria non si sarebbe

premurata di indicare i costi aziendali correlati alla propria proposta non solo in sede di offerta ma anche in seguito, in occasione della verifica della presunta anomalia. Deduce, altresì, nell'ambito dell'asserita incongruità dell'offerta, la violazione dell'obbligo di garantire il passaggio di cantiere nonché l'assenza di ogni utile se non la palese conduzione in perdita del servizio affidato, aspetti che renderebbero *ex se* inattendibile l'offerta. Evidenzia, sotto quest'ultimo profilo, che l'utile generato dalla tariffa media offerta alla data della presentazione della domanda, invero calcolato su una base presuntiva delle ore medie lavorate e su un inquadramento al 4° e 5° livello, non sarebbe idoneo a coprire anche i progressivi incrementi annuali dei minimi retributivi nell'arco dei tre anni. Specifica, in particolare, che dovendo essere garantito il passaggio di cantiere, con assorbimento delle unità già utilizzate alle stesse condizioni contrattuali, non sarebbe possibile un inquadramento al 6° livello contrattuale, inferiore rispetto ai precedenti e riservato al personale da assumere *ex novo*, come, invece, offerto. Aggiunge, in subordine, che pur dando per assodato che nei primi due anni la forza lavoro assunta *ex novo* maturi i minimi retributivi attinenti al 6° livello, come proposto, dal terzo anno il medesimo personale avrebbe avuto, comunque, diritto alla retribuzione al 5° livello, maggiore, progressione questa apparentemente non contemplata. Osserva, inoltre, che nell'ambito del costo medio orario non sarebbe comunque ricompresa l'incidenza di taluni istituti contrattuali, -che, invero, non paiono essere obbligatori-, quali il Fondo di assistenza integrativa, il Contributo di assistenza contrattuale, la stipula della Polizza infortuni, il Contributo di solidarietà nonché il Fondo di previdenza complementare.

V.2. I motivi sono infondati.

V.2.1. Occorre premettere, in fatto, che, con le sentenze richiamate, la

controinteressata, risultata poi aggiudicataria definitiva, è stata riammessa alla gara a seguito dell'annullamento dell'esclusione disposta per omessa indicazione, nell'offerta economica, dei costi da rischio aziendale separati dagli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, quantificati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso.

V.2.2. Motivava, in proposito, questo tribunale, nel senso che: “quando si tratti di appalti diversi dai lavori pubblici, e non vi sia una comminatoria espressa d'esclusione, ove sia omesso da parte del concorrente lo scorporo degli oneri di sicurezza per rischio specifico, il relativo costo, poiché coesistente al prezzo offerto, rilevi ai soli fini dell'anomalia di quest'ultimo, potendo pertanto darsi luogo all'esclusione solamente all'esito, ove negativo, di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell'offerta economica nel suo insieme” (sentenza n. 3058 del 4.06.2014).

V.2.3. La decisione di primo grado è stata confermata in appello, specificandosi ulteriormente che l'omessa indicazione specifica e separata, rispetto al contenuto dell'offerta economica, dei costi della sicurezza aziendale “non giustifica l'automatica esclusione delle stesse imprese dalla procedura comparativa, se la stazione appaltante non ha preliminarmente proceduto ad una verifica sulla serietà e sostenibilità dell'offerta economica nel suo insieme ... onde l'impresa concorrente dev'essere chiamata a specificarli, nell'ambito della fase di verifica della congruità dell'offerta stessa” (Cons. di Stat., sez. III, 1.04.2015, n. 1723).

V.2.4. Orbene, nel caso di specie, in ottemperanza alle predette decisioni, la Commissione di gara, riammessa la controinteressata inizialmente esclusa, ha proceduto, in data 9.04.2015, alla verifica dell'anomalia della sua offerta ritenendola, una volta effettuato il confronto tra il prezzo offerto e il costo medio orario di cui alle tabelle ministeriali riferite al C.C.N.L. di riferimento,

nel complesso, congrua ed affidabile.

V.2.5. Tanto premesso, come osservato dal giudice di appello, l'indicazione dei costi aziendali, la cui omissione è censurata, in questa sede, nell'ambito della valutazione sull'anomalia dell'offerta "è in sé ed oggettivamente funzionale alla verifica di congruità ... in sede d'anomalia, si accerta la tenuta globale di un'offerta ormai irrevocabile, anche alla luce dei costi per i rischi aziendali, non tal singolo elemento in sé... Spetta, tuttavia, alla stessa impresa dimostrare, con serietà, la tenuta della sua offerta nell'incorporare gli oneri predetti" (Cons. di St, sez. III, 1.04.2015, n. 1723).

Invero, "ai sensi degli artt. 86 - 87, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà, o meno, dell'offerta nel suo insieme e, a tal fine, l'impresa chiamata a dimostrare la non anomalia della propria offerta deve in sostanza comprovare la corrispondenza tra il prezzo offerto in gara e il punto minimo di equilibrio economico dell'affare che è collegato alla somma di tutti i fattori di costo, contrattualmente rilevanti, che sono stati posti a base dell'elaborazione del suo "business plan"; in sostanza, le giustificazioni dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia devono consistere nell'illustrazione di tutti gli elementi economici e tecnici che hanno consentito all'operatore economico di praticare proprio quel determinato ribasso, con la conseguenza che il controllo di anomalia si concretizza in un giudizio complessivo sull'affidabilità dell'offerta economica complessivamente intesa al fine di verificarne la credibilità (Cons. di St., sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2220)" (TAR Campania, Napoli, sez. V, 4.06.2014 n. 3058 e 20 ottobre 2016 n. 4804).

Infatti, "nelle gare pubbliche il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella

sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (Cons. di St., sez. III, 25 novembre 2016 n. 4990).

Ed invero, “il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio...: esso mira quindi a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere. La giurisprudenza ha chiarito che «il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività del contraddittorio (tra amministrazione appaltante ed offerente)».

Ciò posto, “il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il giudice amministrativo può sindacarla soltanto nel caso in cui essa si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica” (Consiglio di Stato sez. VI, 21 novembre 2016 n. 4888).

Ne consegue, allora che, “nelle gare pubbliche lo scrutinio di legittimità del giudizio sull'anomalia postula, per un verso, un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso ma deve arrestarsi, per un altro, a un controllo estrinseco della ragionevolezza e della logica delle valutazioni compiute dalla Commissione di gara, senza tuttavia estendersi fino a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti sulla serietà e sulla remuneratività dell'offerta (Cons. di St., sez. III, 25 novembre 2016 n. 4989).

Il sindacato sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione

dell'anomalia dell'offerta, pertanto, non può, allora, sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo dell'Amministrazione, essendo compito del giudice verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (Cons. di St., sez. VI, 21 novembre 2016 n. 4888), non potendosi, quindi, ritenere “esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci” (Cons. di St., sez. V, 17 novembre 2016 n. 4755) “che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera della P.A” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 6.10.2016 n. 4619).

V.2.6. Orbene, nel caso di specie, la Commissione ha, in particolare, ritenuto convincenti le giustificazioni rese dall'aggiudicataria in ordine dell'offerta economica, che, per inciso, “per singola ora di prestazione, offre il prezzo di Euro: 14,90, con ribasso percentuale del 30,001% rispetto a quello posto a base di gara”, avendo i legali rappresentanti convincentemente chiarito che la medesima società, “nel formulare l'offerta, ha tenuto conto della tariffa per unità lavorative di livello VI del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata, che l'impresa gode degli sgravi fiscali e previdenziali previsti dalla L. 407/90 e che dal costo orario deve essere sottratto l'importo del Fondo di Previdenza complementare in quanto nessuno dei dipendenti da impiegare nel servizio risulta iscritto a tale forma di previdenza” (verbale del 9.04.2015).

In proposito, non appare ultronea la considerazione che “nelle gare pubbliche le tabelle ministeriali non rappresentano un limite inderogabile, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia” (Cons. di St., sez. III, 25 novembre 2016 n.

4989).

Tanto premesso, il Collegio non ritiene che, nel caso di specie, emergano quelle macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione, abnormi o inficiati da errori di fatto, tali da giustificare un complessivo giudizio di illegittimità della valutazione di congruità effettuata dalla Commissione di gara.

D'altro canto, quanto all'assolvimento dell'onere motivazionale, atteso che il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, “la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione *per relationem* alle giustificazioni rese dall'impresa offerente” (Cons. di St., sez. V, 13 settembre 2016, n. 3855).

V.2.7. In conclusione, l'attività svolta dalla Commissione è stata connotata dall'impiego di regole tecniche conformi a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti, avendo la stessa effettuato valutazioni tecniche attendibili e motivate.

VI. Infondata se non prima inammissibile è, altresì, la censura con la quale parte ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di passaggio di cantiere, ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, come previsto dalla C.C.N.L..

VI.1. Orbene, vero è che “in ordine al preteso obbligo di dar contezza del passaggio di cantiere (ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali) e di esporre i relativi costi ... basta, senza necessità di ulteriori e formalistiche solennità estranee all'oggetto dell'appalto, la dichiarazione di cui a punto 9 dell'allegato A al Disciplinare di gara, in virtù del quale le imprese

partecipanti alla procedura de qua s'impegnano a rispettare gli artt. 25/27 del C.C.N.L.”.

In questa cornice interpretativa, tuttavia, non va obliterato che “l'appellante abbia un interesse a fare constatare, al di là del rispetto di tal prescrizione della *lex specialis*, l'eventuale indizio d'anomalia dell'offerta, ferma l'autonoma valutazione spettante alla stazione appaltante, ex art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, discendente dalla mancanza di un'indicazione dei costi inerenti il passaggio *de quo*. ... questo interesse al più implica che sia attivato il sub procedimento di verifica di tal sospettata anomalia” (Cons. di St., sez. III, 1.04.2015, n. 1723).

VI.2. Orbene, in sede esecutiva è stato appurato che la società controinteressata aggiudicataria, in quanto non firmataria del C.C.N.L., risulterebbe vincolata al rispetto delle sole disposizioni di carattere normativo - economico e non anche di quelle di portata meramente obbligatoria, quale quella *de quo*, e che la stessa stazione appaltante, nell'analisi sulla sostenibilità dell'offerta, non ha proceduto anche alla verifica puntuale delle voci di costo attinenti al passaggio di cantiere “mancando negli atti di gara i necessari parametri di riferimento (unità di personale impiegate dalla ditta uscente, mansioni e livello di inquadramento)” (nota A.S.L. prot. n. 64143 del 28.04.2015).

Tali profili meglio evidenziano come l'impegno richiesto, ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A del disciplinare, di “rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e imprese di vigilanza privata attualmente vigente e quello che nel corso del contratto deve essere siglato”, non prevedeva affatto, per la stessa genericità della dizione letterale, l'obbligo di esplicitare i costi del passaggio di cantiere, sicché la ricorrente principale non vi era tenuta” (sent. n. 3024 del 4.06.2014).

VI.3. Ne consegue allora che l'impegno contrattuale, nel caso di specie, genericamente assunto quanto al rispetto della Contrattazione collettiva, come tale, astrattamente omnicomprensivo, deve ritenersi limitato e circoscritto a quanto richiesto effettivamente dalla disciplina di gara. Ora, né il bando, né il capitolato prevedono espressamente ed obbligatoriamente il cd. passaggio di cantiere, che quindi rimane nella facoltà dell'affidataria, ferma restando la necessità della tenuta dell'offerta nell'assicurare, in modo efficiente, il servizio in affidamento al costo proposto.

Ed invero, lo stesso art. 69 del d.lgs. n. 163/2006, norma primaria prevalente, applicabile *ratione temporis*, non prevede l'obbligatorietà della previsione di particolari condizioni di salvaguardia, attinenti, nel caso di specie, ad esigenze sociali, per l'esecuzione del contratto. In ogni caso, anche ove prevista, tale clausola deve potere essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante.

VI.4. Di contro, l'attivazione del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta effettuata in esecuzione del giudicato dalla Commissione giudicatrice ha condotto ad una valutazione complessiva di tenuta e serietà dell'offerta nel suo insieme, avendo l'impresa dimostrato la sostenibilità della proposta nell'incorporare tutti gli oneri, a prescindere dal riscontro su ogni singolo elemento, sia esso rappresentato dai costi di sicurezza aziendali ovvero da quelli scaturenti dal presunto passaggio di cantiere.

VII. Inammissibile, a prescindere dall'infondatezza in fatto, è, invece, la censura con la quale parte ricorrente lamenta la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 3059/2014 di questo tribunale, come confermata con sentenza n. 1722/2015 dal Consiglio di Stato, afferente alla seconda classificata, la società "La Vittoria" S.r.l., parimenti riammessa alla gara. Deduce, in particolare, la parte l'illegittimità della graduatoria, atteso che la

Commissione giudicatrice avrebbe omesso di inserirvi anche la predetta società, eludendo, altresì, l'obbligo di verifica della congruità della relativa offerta.

Osserva, infatti, il Collegio che l'attuale ricorrente, terza graduata, non ha alcun interesse concreto ed attuale a fare valere le ragioni della concorrente che la precede, il cui utile posizionamento potrebbe, invece, rivelarsi pregiudizievole in vista dell'auspicato ottenimento del bene della vita, consistente, nello specifico, nell'aggiudicazione in proprio favore.

VIII. Con l'ultimo motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione dell'art. 11, comma 10, del d.lgs n. 163/2006, dolendosi della circostanza che la stazione appaltante avrebbe proceduto alla stipula del contratto senza attendere il decorso di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, con ciò ledendo le garanzie preordinate alla tutela degli altri concorrenti. Comunicato il provvedimento di aggiudicazione il 30.04.2015, l'Azienda ha disposto il subentro a fare data dall'1.06.2015 (nota prot. 76268 del 21.05.2015).

La censura è priva di pregio.

Il rispetto del termine del cd. *stand still* richiamato non trova applicazione al caso di specie per due ordini di motivi, come rettamente osservato dalla difesa della società controinteressata. Da un lato, l'aggiudicazione costituisce esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3058/2014 di questo tribunale, da ritenersi atto dovuto al verificarsi delle condizioni previste (verifica della congruità dell'offerta). Dall'altro, la sua osservanza non costituisce, di per sé, autonoma causa di invalidità dell'aggiudicazione, potendo, al più, rilevare ai fini della dichiarazione di inefficacia del contratto ove, aggiungendosi ai vizi propri dell'affidamento, abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi degli ordinari mezzi di ricorso a

tutela dei propri interessi (art. 121, lett. c, c.p.a.) (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 9.04.2014, n. 2031). Ora, nel caso di specie, per le motivazione sopra espresse, l'aggiudicazione è esente da palesi vizi di legittimità, sicché non è configurabile un autonomo vizio inficiante.

IX. In conclusione, sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso va respinto perché infondato.

Conseguentemente, rettamente, l'Azienda sanitaria intimata ha disposto, con disposizione n. 139 del 30.04.2015, l'aggiudicazione definitiva e, successivamente, il subentro nel servizio in favore della Secur Bull S.r.l. (nota prot. n. 76268 del 21.05.2015), procedendo, poi, in data 27.05.2015, alla stipula del contratto, già in esecuzione dal 1.06.2015.

X. Le spese e competenze di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'Azienda intimata e della società aggiudicataria, delle spese di giudizio che liquida, complessivamente, in € 4.000,00 (€ 2.000,00 pro quota), oltre C.P.A. e I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO